


6
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -

Si rilascia in regime di esenzione a richiesta di parte
nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.
Roma, 19 SET. 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Signature]



N. 9699/14 REG.PROV.COLL.
N. 06525/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6525 del 2013, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Elisabetta D'Amore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Cerullo,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Le Rose, sito
in Roma, via Cavour, 228/B;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, n.c.g.;

nei confronti di

Annalisa Di Puerto, n.c.g.;

per l'annullamento:

- del decreto Direttoriale prot. n. AOODRCAUff.Dir.3732 del 22
maggio 2013, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati

[Handwritten mark]



che hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 7 del bando di concorso per la Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta incluso il nominativo della ricorrente;

- di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale, ed in particolare del verbale del 23 aprile 2013, relativo alla seduta della V Commissione giudicatrice, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 19/40 alla prova scritta svolta dalla ricorrente;

- di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale ed in particolare dell'art. 7 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui prevede che *"La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese"*;

- di ogni altro atto, di data ed estremi sconosciuti, che sia comunque pregiudizievole per la ricorrente e per i quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti;

e con motivi aggiunti, per l'annullamento:

- del Decreto del Direttore Generale prot. n. AOODRCA6361/U/24 del 28 agosto 2013 (reso pubblico sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Campania in data 29 agosto 2013) con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso per il personale docente nella Scuola Primaria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.





Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Considerato che all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il difensore della ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

- Ritenuto che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il Collegio deve autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e ai motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;





5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente



8



decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);


d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).



Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di



pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), intercolocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la decisione nel merito alla udienza pubblica del 12 marzo 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo-PEC utilizzando gli indirizzi dei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter di cui alla legge 228/12.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16-9-14

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE IIIA

Adi 16-9-4

alla

Luigi De Vito Stato Civile



IL SEGRETARIO
DELLE SEGRETERIE

